COMUNE DI MONTOGGIO

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. $\frac{204}{300}$ del $\frac{8/2}{200}$

INDICE

- Art. 1 Oggetto del Regolamento
- Art. 2 Presupposto del canone
- Art. 3 Soggetto passivo
- Art. 4 Rilascio dei titoli autorizzativi
- Art. 5 Criteri per la determinazione della tariffa
- Art. 6 Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici
- Art. 7 Determinazione delle tariffe annuali
- Art. 8 Determinazione delle tariffe giornaliere
- Art. 9 Determinazione del canone
- Art. 10 Modalità e termini per il pagamento del canone
- Art. 11 Accertamenti Recupero canone
- Art. 12 Sanzioni ed indennità
- Art. 13 Disposizioni finali

Art. 1. Oggetto del Regolamento

- 1. Il presente Regolamento, adottato a norma dell'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, contiene i criteri per la determinazione e l'applicazione del canone patrimoniale, introdotto con l'art. 1 commi 837 e successivi della L. 160/2019, di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate nel comune di Montoggio.
- 2. Il canone si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 della Legge 160/2019 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Art. 2. Presupposto del canone.

1. Il canone è dovuto per l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.

Art. 3. Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto al comune dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata

Art. 4. Rilascio dei titoli autorizzativi

1. Per il rilascio degli atti di autorizzazione amministrativa e concessione suolo pubblico nei mercati e fiere si rinvia al Regolamento delle aree mercatali ed al quadro normativo vigente in materia.

Art. 5. Criteri per la determinazione della tariffa

- 1. La tariffa del canone disciplinato dal presente regolamento è determinata sulla base dei seguenti elementi:
- a) classificazione delle strade in ordine di importanza;
- b) entità dell'occupazione, espressa in metri quadrati con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore;
- c) durata dell'occupazione;
- d) tipologia dell'occupazione;

Art. 6. Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici

- 1. Ai fini dell'applicazione del canone le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificate in categorie, in base alla loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare.
- 2. La classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche cittadine è determinata dall'allegato "A" del Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria.

Art. 7. Determinazione delle tariffe annuali

- 1. La tariffa standard annua in riferimento è quella indicata al comma 841 della Legge 160/2019, nella misura di euro 30,00 per i Comuni fino a 10.000 abitanti e costituisce la tariffa ordinaria. Essa è determinata per ciascuna delle categorie viarie precitate su base annuale e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati:
 - a) alle strade od aree appartenenti alla 1a categoria viene applicata la tariffa più elevata.
 - b) la tariffa per le strade di 2a categoria è ridotta in misura del 10% rispetto alla 1a.
- 2. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, in funzione della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione.
- 3. Coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria, nonché le fattispecie di occupazione che danno luogo alla relativa applicazione sono indicati nell'allegato "B" del presente Regolamento.
- 4. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
- 5. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

Art. 8. Determinazione delle tariffe giornaliere

- 1. La tariffa standard giornaliera in riferimento è quella indicata al comma 842 della Legge 160/2019, nella misura di euro **0,60** per i Comuni fino a 10.000 abitanti e costituisce la tariffa ordinaria. Essa è determinata per ciascuna delle categorie viarie precitate su base giornaliera e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati o lineari:
 - a) alle strade od aree appartenenti alla 1a categoria viene applicata la tariffa più elevata.
 - b) la tariffa per le strade di 2a categoria è ridotta in misura del 10% rispetto alla 1a.
- 2. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, in funzione della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione.

- 3. Coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria, nonché le fattispecie di occupazione che danno luogo alla relativa applicazione sono indicati nell'allegato "B" del presente Regolamento.
- 4. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
- 5. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

Art. 9. Determinazione del canone

- 1. Si applicano le tariffe giornaliere frazionate per ore, fino a un massimo di 9, in relazione all'orario effettivo, in ragione della superficie.
- 2. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale o giornaliera è applicata una riduzione del 40 % sul canone complessivamente determinato ai sensi del periodo precedente.
- 3. Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione perpendicolare al suolo del perimetro del maggior ingombro del corpo soprastante o sottostante. Nel caso di copertura con tende, ombrelloni o simili, posti a copertura di aree pubbliche già occupate, il canone va determinato con riferimento alla sola parte eventualmente sporgente dall'area assoggettata al pagamento del canone per l'occupazione del suolo. Gli aggetti e le sporgenze sono misurati dal filo del muro.

Art. 10 – Modalità e termini per il pagamento del canone

- 1. Gli importi dovuti sono riscossi utilizzando, possibilmente, la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
- 2. Per le occupazioni temporanee, il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione; qualora l'importo del canone superi Euro 260,00 sarà facoltà dell'Ufficio, in base a motivata richiesta dell'interessato, concederne la rateazione (massimo 2 rate) con importi da corrispondersi entro il termine di scadenza della concessione.
- 3. Per le occupazioni periodiche, il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, entro il 31 marzo; per importi superiori a Euro 260,00 è ammessa la possibilità del versamento in quattro rate scadenti il 31.3 31.5 31.7 30.09).
- 4. Per le occupazioni permanenti, il pagamento del canone relativo al primo anno di concessione deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione; per gli anni successivi il canone va corrisposto entro il 31 marzo; per importi superiori a Euro 260,00 ammessa la possibilità del versamento in quattro rate, la prima delle quali da corrispondere contestualmente al rilascio della concessione, le restanti tre rate scadenti il 31.5 31.7 30.09, sempreché la scadenza della concessione sia successiva ai predetti termini.
- 5. Nel caso di nuova concessione ovvero di rinnovo della stessa il versamento per l'intero o per l'importo della prima rata, quando ne è consentita la rateizzazione, deve essere eseguito prima del ritiro dell'atto concessorio. Il ritiro della concessione è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.

- 6. La variazione della titolarità della concessione di occupazione di suolo pubblico è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate.
- 7. Nei casi di affitto del posteggio la variazione è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate.
- 8. Il versamento del canone non deve essere eseguito qualora l'ammontare complessivo dello stesso non superi Euro 2,00
- 9. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro sempre per eccesso.
- 10. Per i pagamenti non corrisposti o eseguiti oltre i termini stabiliti, trovano applicazione gli interessi di legge e le sanzioni di cui all'art. 12 considerandosi a tali effetti ogni singola scadenza una autonoma obbligazione.
- 11. Per le date la cui scadenza cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.

Art. 11 - Accertamenti - Recupero canone

1. Il Comune o il Concessionario provvede, nell'ambito dell'attività di verifica ed accertamento di tale entrata, al recupero dei canoni non versati alle scadenze e alla applicazione delle indennità per occupazioni abusive mediante notifica ai debitori di apposito avviso di accertamento esecutivo ai sensi della Legge 160/2019.

Art. 12. Sanzioni ed indennità

- 1. Alle occupazioni considerate abusive si applicano sia le indennità sia le sanzioni previste dall'art. 1, comma 821, lettere g) e h) della L. 160/2019, in virtù del richiamo a dette disposizioni contenuto nel comma 845 della citata Legge e precisamente:
- a) un'indennità pari al canone maggiorato del 50%, considerando permanenti le occupazioni realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;
- b) una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra un minimo non inferiore all'ammontare dell'indennità come determinata alla precedente lettera a) ed un massimo non superiore al doppio della stessa, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
- 2. Alle altre violazioni delle disposizioni contenute nel presente regolamento, consegue l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 con l'osservanza delle disposizioni di cui al Capo I, Sezioni I e II della L. 24/11/1981 n. 689.

- 3. Nei casi di omesso, parziale o tardivo versamento del canone alla scadenza, è prevista l'applicazione della sanzione amministrativa pari ad un punto percentuale del canone per ogni giorno di ritardo fino al trentesimo. Per ritardi superiori ai 30 giorni si applica la sanzione pari al 30 per cento dell'ammontare del canone.
- 4. L'indennità di cui al presente articolo e le spese di rimozione e di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno concorso a realizzare l'occupazione abusiva, ciascuno dei quali risponde della propria violazione agli effetti dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.
- 7. Il pagamento dell'indennità e della sanzione non sanano l'occupazione che deve essere rimossa o regolarizzata con la richiesta e il rilascio dell'atto di concessione

Art. 13. Disposizioni finali

- 1. Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti.
- 2. E' disapplicata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento.
- 3. Il presente Regolamento entra in vigore il 01/01/2021, salvo differimento del termine ex lege, ancorchè di facoltativa applicazione per l'Ente.

Allegato A al Regolamento Canone Unico Patrimoniale.

CLASSIFICAZIONE DELLE VIE E PIAZZE COMUNALI

Ai fini dell'applicazione dei canoni per l'occupazione suolo, il territorio comunale è suddiviso in 2 categorie.

Rientrano nella "CATEGORIA 1" le seguenti vie e piazze:

CATEGORIA 1 CATEGORIA 1 CATEGORIA 1 CATEGORIA 1 CASALINO CATEGORIA 1	ERIORE		CRETO CATEGORIA 1 SORRIVA INFERIORE CATEGORIA 1	RIVA SUPERIORE	A ALILLA CATEGORIA 1	HIESA CATEGORIA 1	AN LORENZO CATEGORIA 1	ERRA CATEGORIA 1	I PIAZZI CATEGORIA 1	ARMANDO DACCA' CATEGORIA 1	ATTILIO GAVUGLIO	ASE NUOVE CATEGORIA 1	DELL'INSURREZIONE D'APRILE CATEGORIA 1	EDILIO MANGINI CATEGORIA 1	ZIO FAGIANI CATEGORIA 1	IESCHI CATEGORIA 1	IUME CATEGORIA 1	GIUSEPPE RIVANERA CATEGORIA 1	GUGLIELMO MARCONI CATEGORIA 1	/ NOVEMBRE CATEGORIA 1	LUCIANO ZAMPERINI CATEGORIA 1	
CARPI INFERICARD CARPI SUPER CASALINO	CASTELLO COSTA INFER	COSTA SUPER	CRETO SORRIVA INFE	SORRIVA SUP	CA BALILLA	CHIESA	SAN LORENZO	SERRA	AI PIAZZI	ARMANDO DA	ATTILIO GAVL	CASE NUOVE	DELL'INSURRI	EDILIO MANGI	EZIO FAGIANI	FIESCHI	FIUME	GIUSEPPE RIV	GUGLIELMO N	IV NOVEMBRE	LUCIANO ZAM	

MONSIGNOR GIOACHINO REBORA CATEGORIA 1	JRO CATEGORIA 1	NAGLIA CATEGORIA 1	CCHIO CATEGORIA 1		CATEGORIA 1	CATEGORIA 1
MONSIGNO	MONTEMORO	PAOLO MINAGLIA	PONTEVEC	PRIVATA	ROMA	VEGETTI
<u>∀</u> >	VIA	۸I۸	ΛΙΑ	VIA	ΛΙΑ	VICO

Rientrano nella "CATEGORIA 2"

- TUTTE LE VIE E PIAZZE NON INCLUSE NELLA "CATEGORIA 1".

TARIFFE CANONE UNICO PATRIMONIALE - COMUNE DI MONTOGGIO

TARIFFE ANNUALI

TARIFFA ANNUALE PER METRO QUADRATO O LINEARE EX L. 160/2019:

30,00€

VIGVE FOR INGION SERVICE VICTORIES	CATEGORIA 1	3IA 1	CATEGORIA SPECIALE	PECIALE
IIPOLOGIA DI MEZZI DI DIFFUSIONE PUBBLICI I ARIA	COEFFICIENTE	TARIFFA	COEFFICIENTE	TARIFFA
Insegne di esercizio opache/Pubblicità opaca con superficie fino a 1 m^2	0,400	12,00 €	000'0	Э -
Insegne di esercizio opache/Pubblicità opaca con superficie da 1,01 m² a 5,50 m²	0,400	12,00 €	000'0	.
Insegne di esercizio opache/Pubblicità opaca con superficie da 5,51 m² a 8,50 m²	0,600	18,00 €	000'0	· •
Insegne di esercizio opache/Pubblicità opaca con superficie oltre 8,51 m²	0,800	24,00 €	0,000	·
Insegne di esercizio luminose o illuminate/Pubblicità luminosa o illuminata con superficie fino a 1 m² $$	0,800	24,00 €	0,000	.
Insegne di esercizio luminose o illuminate/Pubblicità luminosa o illuminata con superficie da 1,01 m² a 5,50 m²	0,800	24,00 €	0,000	. €
Insegne di esercizio luminose o illuminate/Pubblicità luminosa o illuminata con superficie da 5,51 m² a 8,50 m²	1,000	30,00 €	000'0	· •
Insegne di esercizio Iuminose o illuminate/Pubblicità Iuminosa o illuminata con superficie oltre 8.51 m²	1,200	36,00 €	000'0	.
Veicoli con pubblicità esterna con superficie fino a 1 m ²	0,400	12,00 €	000'0	∍ -
Veicoli con pubblicità esterna con superficie da 1,01 $m^2a5,50$ m^2	0,400	12,00 €	0,000	.
Veicoli con pubblicità esterna con superficie da 5,51 m² a 8,50 m² .	0,600	18,00 €	0,000	Э -
Veicoli con pubblicità esterna con superficie oltre 8,51 m ²	0,800	24,00 €	0,000	÷ €
Pannelli luminosi con messaggi variabili per conto proprio con superficie fino a 1 m^2	0,800	24,00 €	000'0	.
Pannelli luminosi con messaggi variabili per conto proprio con superficie superiore a 1 $\rm m^2$	0,800	24,00 €	000'0	∍ -
Pannelli luminosi con messaggi variabili per conto altrui con superficie fino a 1 m^2	1,000	30,00 €	000'0	·
Pannelli luminosi con messaggi variabili per conto altrui con superficie superiore a 1 $\rm m^2$	1,200	36,00 €	0,000	· (

TIBOLOGIA DI OCCUBAZIONE DEL SUOI O BUBBI ICO	CATEGORIA	1A 1	CATEGORIA 2		Percentuale riduzione per cat.2 (10%)
III OCOGINA DI OCCOLAZIONE DEL SOOLO L'OBBLICO	COEFFICIENTE	TARIFFA	COEFFICIENTE	TARIFFA	
Occupazione suolo generica	0,59	17,56 €	0,53	15,81 €	
Occupazione spazi soprastanti o sottostanti il suolo	0,25	7,50 €	0,23	6,75 €	
Tende fisse o retrattili ESENTI???					
Distributori automatici	0,34	10,33 €	0,31	9,30 €	
Impianti di ricarica di veicoli elettrici	2,00	900'09	1,80	54,00 €	
Sottosuolo con serbatoi	0,25	7,50 €	0,23	3,75 €	
Passi carrai	0,29	8,78 €	0,26	3 06'2	
Passi carrai a raso o muniti di cartello	20'0	2,19 €	90'0	1,97 €	
Acquedotto (tariffa fissa)	4,330	130,00 €	4,330	130,00 €	

TARIFFE GIORNALIERE

Tariffa giornaliera per metro quadrato o Lineare:

9 09'0

TIPO! OGIA DI MEZZI DI DIFELISIONE DI IRRI ICITARIA

CATEGORIA 1 CATEGORIA SPECIALE

COLIGATION OF THE PAIN OF THE PRINCE OF THE	CATEGORIA	IIA 1	CATEGORIA 2	IA 2	Percentuale riduzione per cat 2 (10%)
III OCOGIA DI OCCOLAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO	COEFFICIENTE	TARIFFA	COEFFICIENTE TARIFFA COEFFICIENTE	TARIFFA	
Occupazione suolo generico	1,720	€ 1,03	1,550	9 26'0	
Occupazione per lavori edili, ponteggi, scavi	0,870	€ 0,52	0,770	0,46 €	
Occupazioni con dehor, tavoli e sedie	0,900	€ 0,54	0,810	0,49 €	
Occupazioni con tariffa agevolata (spetiacoli viaggianti, manifestazioni politiche, culturali, sportive, religiose, di ONLUS, sindacali, feste patronali organizzate da associazioni)	0,350	€ 0,21	0,320	0,19 €	
Traslochi	esenti		esenti		